

REGIO DECRETO LEGGE 27 novembre 1933, n. 1578 (in Gazzetta Ufficiale, 5 dicembre, n. 281). - Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

Preambolo

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

TITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 1.

Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nell'albo professionale.

Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall'albo per una causa che non sia di indegnità.

La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costituisca più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato o di procuratore, a norma dell'art. 498 del codice penale, e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell'art. 348 dello stesso codice.

TITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 2.

Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte. Per esercitarle cumulativamente è necessaria l'iscrizione in entrambi gli albi professionali.

Non si può essere iscritti che in un solo albo di avvocati ed in un solo albo di procuratori.

TITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 3.

L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.

E' anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del senato, della camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni.

E' infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito che non abbia carattere scientifico o letterario.

Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:

a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari del regno;

b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali organicamente istituiti come tali presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari inerenti all'ufficio a cui sono addetti. Essi sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo.

TITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 4.

Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le corti d'appello, i tribunali e le preture del regno.

Davanti alla corte di cassazione, al consiglio di Stato ed alla corte dei conti in sede giurisdizionale, al tribunale supremo militare, al tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla commissione centrale per le imposte dirette il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33.

TITOLO I
Disposizioni generali.

Art. 5.

I procuratori possono esercitare la professione davanti alla corte d'appello, alle sezioni distaccate della stessa corte ed a tutti i tribunali e le preture del distretto in cui è compreso il tribunale al quale sono assegnati.

TITOLO I
Disposizioni generali.

Art. 6.

Nei giudizi penali davanti al tribunale, alla corte d'appello ed alla corte d'assise il patrocinio dell'imputato è riservato agli avvocati; i procuratori possono rappresentare la parte civile.

Il patrocinio dell'imputato è consentito tuttavia anche ai procuratori davanti ai tribunali del distretto della corte di appello e sezioni distaccate, nel quale è compreso il tribunale al quale sono assegnati.

TITOLO I
Disposizioni generali.

Art. 7.

Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato ovvero da un procuratore assegnato ad uno dei tribunali del distretto della corte d'appello e sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale.

Nelle cause commerciali davanti al tribunale la parte che comparisca personalmente deve essere assistita da un procuratore o da un avvocato.

Nulla è innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai conciliatori, a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni dello stato e alle disposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali.

TITOLO I
Disposizioni generali.

Art. 8.

I laureati in giurisprudenza che siano praticanti procuratori sono ammessi ad esercitare, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni dalla laurea, il patrocinio davanti alle preture del distretto della corte d'appello e sezioni distaccate, nel quale sono iscritti per la pratica, comprese quelle dei comuni sedi di tribunale o capoluoghi di provincia.

I praticanti procuratori sono iscritti in un registro speciale, che è tenuto dal direttorio del sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori riconosciuto per il tribunale nella cui circoscrizione hanno la loro residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del direttorio medesimo.

Essi non possono esercitare il patrocinio davanti alle preture a norma del primo comma del presente articolo se prima non hanno giurato.

Il giuramento è prestato davanti al presidente del tribunale della circoscrizione in cui il praticante è iscritto, secondo la formula seguente:

"Giuro di adempiere i miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della nazione".

TITOLO I
Disposizioni generali.

Art. 9.

Con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale o della corte d'appello, da comunicarsi in copia al direttorio del sindacato, il procuratore può, sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto.

Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato.

Il procuratore può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei tribunali della circoscrizione della corte d'appello e sezioni distaccate. L'incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

Nei giudizi davanti alle preture la rappresentanza può essere conferita ad un praticante procuratore.

TITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 10.

Il procuratore deve risiedere nel capoluogo del circondario del tribunale al quale è assegnato, ma il presidente del tribunale, sentito il parere del direttorio del sindacato, può autorizzarlo a risiedere in un'altra località del circondario, purché egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro procuratore.

TITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 11.

Il procuratore non può, senza giusto motivo, rifiutare il suo ufficio.

TITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 12.

Gli avvocati ed i procuratori debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia.

Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato.

Il giuramento è prestato in una pubblica udienza della corte d'appello o del tribunale con la formula seguente:

"Giuro di adempiere i miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della nazione".

TITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 13.

Gli avvocati e i procuratori non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio, salvo quanto è disposto nell'art. 351, comma secondo, del codice di procedura penale.

TITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 14.

I sindacati fascisti degli avvocati e dei procuratori, oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati da questa o da altre leggi:

- a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi;
- b) vigilano sul decoro dei professionisti;
- c) vigilano sull'esercizio della pratica forense;

d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto nell'art. 59;
e) danno, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato o di un procuratore, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dall'esercizio professionale;

f) interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati e procuratori ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale. Quando gli avvocati ed i procuratori non dipendono dallo stesso sindacato, la conciliazione è promossa da quello dei sindacati che ne sia stato per primo richiesto.

Qualora i poteri del direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni di cui alle lettere a) e d) sono esercitate da un comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di quattro membri, due avvocati e due procuratori, nominati dal ministro delle corporazioni di concerto con il ministro di grazia e giustizia tra i professionisti iscritti negli albi della circoscrizione del tribunale. Il comitato è composto di sei membri, tre avvocati e tre procuratori, qualora il numero complessivo degli iscritti negli albi anzidetti sia maggiore di duecento.

TITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 15.

L'alta vigilanza sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore spetta al ministro di grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei primi presidenti e dei procuratori generali.

TITOLO II

Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 16.

Per ogni tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La data dell'iscrizione stabilisce la anzianità per ciascun professionista.

Il direttorio del sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori procede, al principio di ogni anno, alla revisione degli albi da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. Il direttorio, qualora dalla revisione siano emersi fatti che possono formare oggetto di sanzioni disciplinari, inizia il relativo procedimento.

Gli albi riveduti debbono, a cura del sindacato, essere comunicati al ministro di grazia e giustizia, al ministro delle corporazioni ed ai capi della corte d'appello e dei tribunali del distretto ed essere affissi nelle sale di udienza della corte, dei tribunali e delle preture del distretto medesimo per mezzo di ufficiale giudiziario.

Il direttorio del sindacato, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dell'art. 8, sono ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle preture.

Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, è comunicato alle preture del distretto della corte d'appello ed è affisso nelle sale di udienza delle preture medesime.

TITOLO II

Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 17.

Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori è necessario:

- 1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;
- 2° godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- 3° essere di condotta specchiatissima ed illibata;
- 4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una università del regno;

5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della corte d'appello o del tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101; ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle preture ai sensi dell'art. 8;

6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20;

7° avere la residenza nel capoluogo del circondario nel quale si chiede l'iscrizione.

Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4°.

Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo, e coloro che abbiano svolto una pubblica attività contraria agli interessi della nazione.

TITOLO II

Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 18.

Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente, può tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso un'università del regno, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del ministro di grazia e giustizia.

E' equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni da magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo o del tribunale speciale per la difesa dello Stato, dai vicepretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa avvocatura dello Stato, nonché il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A dell'amministrazione civile dell'interno, con grado non inferiore a quello di consigliere.

TITOLO II

Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 19.

Nel mese di ottobre di ogni anno i direttorii dei sindacati degli avvocati e dei procuratori, ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al ministro di grazia e giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi nell'anno seguente negli albi dei procuratori.

Il ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del direttorio del sindacato nazionale, stabilisce, entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi procuratori che complessivamente potranno essere iscritti nell'anno seguente negli albi dei tribunali compresi in ciascun distretto di corte d'appello e la loro ripartizione nei singoli albi.

Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i giorni i cui dovranno avere luogo gli esami di concorso.

Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la pratica prima del giorno stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami stessi.

TITOLO II

Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 20.

L'esame di concorso per la professione di procuratore è prevalentemente pratico, ed è scritto ed orale. Esso ha valore di esame di Stato.

Le prove scritte sono tre: una per il diritto civile e commerciale, un'altra per il diritto e la procedura penale e la terza per la procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il corporativo e sindacale, il finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

TITOLO II

Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 21.

Gli esami di concorso per la professione di procuratore hanno luogo contemporaneamente in ciascuna sede di corte d'appello.

Il tema, unico per ciascuna prova scritta, è dato dal ministro di grazia e giustizia.

Le commissioni esaminatrici sono nominate dallo stesso ministro, e ciascuna è composta di cinque membri: un magistrato della carriera giudicante, di grado non inferiore al quinto, che la presiede, un magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al sesto, un professore di materie giuridiche presso un'università del regno, di ruolo, incaricato o libero docente, ovvero presso un istituto superiore, di ruolo o incaricato, e due procuratori designati, per il tramite del ministero delle corporazioni, dal direttorio del sindacato del capoluogo del distretto della corte d'appello tra i procuratori aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni e appartenenti, al momento della nomina, all'albo del capoluogo medesimo.

Possono essere chiamati a far parte della commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Le designazioni richieste, qualora non abbiano luogo nel termine stabilito dal ministro di grazia e giustizia, sono fatte direttamente dal ministro delle corporazioni.

Le modalità degli esami saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi a termini dell'art. 101.

TITOLO II

Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 22.

Il ministro di grazia e giustizia può disporre, di volta in volta, che gli esami per la professione di procuratore si tengano in un'unica sede in Roma.

In questa ipotesi il tema per ciascuna prova scritta è dato dalla commissione esaminatrice, la quale è nominata dal ministro stesso e si compone di undici membri: tre magistrati di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e gli altri due di grado non inferiore al quinto, che possono appartenere anche al pubblico ministero; quattro professori di materie giuridiche presso una università del regno, di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un istituto superiore, di ruolo o incaricati, e quattro procuratori designati, per il tramite del ministero delle corporazioni, dal sindacato nazionale degli avvocati e procuratori.

Possono essere chiamati a fare parte della commissione un presidente e dieci membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

E' in facoltà del presidente di suddividere la commissione esaminatrice in due sottocommissioni e di ripartire fra queste i compiti assegnati alla commissione stessa.

Si applica la disposizione dell'articolo precedente, comma sesto.

TITOLO II

Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 23.

Il candidato agli esami per la professione di procuratore, nella domanda di ammissione al concorso, o con atto separato da presentarsi alla commissione esaminatrice non oltre il giorno successivo alle prove orali da lui sostenute, deve dichiarare l'ordine di preferenza delle sedi del distretto della corte d'appello poste a concorso, secondo il quale aspira all'iscrizione.

La mancanza di questa dichiarazione importa rinuncia al concorso.

Ogni commissione esaminatrice forma, secondo la votazione conseguita dai singoli candidati, la

graduatoria di merito di coloro che abbiano riportato l'idoneità, e, per ciascuno dei concorrenti che siano compresi nel numero dei posti messi a concorso, stabilisce, in base alla graduatoria ed all'ordine delle preferenze da lui dichiarate, il tribunale presso il quale potrà essere iscritto.

Nella formazione della graduatoria, a parità di votazione, è data la precedenza nell'ordine seguente:

1° agli orfani di guerra ed ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, agli orfani dei caduti per la causa nazionale ed ai figli dei mutilati ed invalidi per la causa stessa.

2° alle madri, alle vedove non rimaritate ed alle sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale;

3° a coloro che siano figli di un avvocato o di un procuratore iscritto nell'albo di uno dei tribunali compresi nel distretto della corte d'appello e sezioni distaccate, al quale si riferisce il concorso, o già iscritti nell'albo stesso e deceduti nel biennio anteriore alla data del decreto ministeriale col quale fu indetto il concorso;

4° ai coniugati con prole sui coniugati senza prole ed a questi ultimi sui non coniugati;

5° a coloro che riportarono una maggiore votazione nell'esame di laurea.

Ogni graduatoria, sottoscritta dal presidente e dal segretario, è pubblicata mediante deposito presso il sindacato degli avvocati e procuratori del capoluogo del distretto della corte d'appello al quale si riferisce, ed è comunicata a tutti i sindacati degli avvocati e procuratori del distretto medesimo assieme ad una copia delle domande dei vincitori per l'ammissione agli esami, e, se del caso, delle dichiarazioni da essi presentate a norma del primo comma del presente articolo.

Nell'ipotesi preveduta dall'articolo precedente le graduatorie sono formate distintamente per ogni distretto dalla commissione unica e vengono pubblicate mediante deposito presso il ministero di grazia e giustizia. Ciascuna di esse, corredata in conformità del precedente comma, è comunicata, a cura del ministero, a tutti i sindacati degli avvocati e procuratori del distretto al quale si riferisce.

TITOLO II

Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 24.

L'iscrizione nell'albo dei procuratori deve essere chiesta, a pena di decadenza, da ciascuno dei vincitori del concorso al direttorio del sindacato degli avvocati e dei procuratori della sede per lui stabilita a norma dell'articolo precedente, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

Il direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo avere sentito l'aspirante nelle sue giustificazioni.

Il direttorio deve deliberare entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La deliberazione, unica per tutti i candidati, è motivata ed è notificata, entro quindici giorni, agli aspiranti ed al pubblico ministero presso la corte d'appello ed i tribunali del distretto. Contro di essa gli aspiranti ed il pubblico ministero possono presentare ricorso alla commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Qualora il direttorio non abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente comma, gli interessati possono presentare ricorso, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, alla commissione centrale, la quale decide sul merito delle iscrizioni.

I posti assegnati ai vincitori del concorso a norma dell'art. 23, comma terzo, che per qualsiasi causa non siano stati coperti o si rendano vacanti entro sei mesi dalle deliberazioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo, sono conferiti a coloro che, compresi nella graduatoria, ne facciano domanda, ancorché abbiano già ottenuto l'iscrizione in uno degli albi del distretto. Nel caso di più aspiranti la scelta è determinata dalla graduatoria del concorso.

Agli effetti del precedente comma, le vacanze verificatesi nei singoli albi debbono essere pubblicate, a cura del direttorio di ciascun sindacato, mediante avviso da affiggersi nei locali del sindacato medesimo aperti al pubblico.

Le domande degli aspiranti, corredate dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti per l'iscrizione, debbono essere presentate entro due mesi dall'affissione dell'avviso.

Alle iscrizioni alle quali si faccia luogo a norma del comma settimo del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.

TITOLO II

Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 25.

Il procuratore che trasferisca la sua residenza può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo del tribunale della nuova residenza.

In caso di accoglimento della domanda, il procuratore è iscritto nel nuovo albo con l'anzianità che aveva nel primo.

Non è ammesso il trasferimento se non sono decorsi almeno due anni dalla precedente iscrizione. Parimenti non è ammesso il trasferimento per il procuratore che si trovi sottoposto a procedimento penale, a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare, né per il procuratore che sia sospeso dall'esercizio della professione.

Il numero dei posti da attribuire annualmente per trasferimento in ciascun albo non può superare il decimo di quelli messi a concorso per lo stesso anno a termini dell'art. 19 e, dove il numero dei posti messi a concorso è inferiore a dieci, non si può fare luogo, nell'anno, che ad un solo trasferimento.

Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'art. 31.

TITOLO II

Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 26.

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori presso il tribunale nella cui giurisdizione hanno la loro residenza, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17:

a) coloro che siano iscritti nell'albo degli avvocati;

b) coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo o del tribunale speciale per la difesa dello Stato oppure avvocati dell'avvocatura dello Stato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello stato, ovvero aggiunti di procura dell'avvocatura stessa;

c) i professori di ruolo delle università del regno o degli istituti superiori ad esse equiparati, dopo due anni d'insegnamento.

Le iscrizioni prevedute nel presente articolo non sono soggette a limitazioni di numero. Ad esse sono applicabili le norme stabilite nell'art. 31.

Coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario non possono svolgere la professione di procuratore avanti l'autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un biennio dalla cessazione delle funzioni medesime.

TITOLO II

Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 27.

Per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è necessario:

1° possedere i requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17;

2° avere esercitato lodevolmente la professione di procuratore per almeno sei anni, oppure avere superato l'esame di Stato preveduto nell'art. 28;

3° avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata. é applicabile per l'iscrizione nell'albo degli avvocati la disposizione dell'art. 17, comma terzo.

TITOLO II

Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 28.

L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è unico in tutto il regno e si svolge ogni anno in Roma.

All'esame sono ammessi i procuratori che abbiano esercitato la professione per almeno due anni e coloro che per quattro anni almeno siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo o del tribunale speciale per la difesa dello Stato, oppure avvocati dell'avvocatura dello Stato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'avvocatura stessa.

TITOLO II

Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 29.

Le prove dell'esame di cui all'articolo precedente sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

- a) il diritto e la procedura civile;
- b) il diritto commerciale;
- c) il diritto e la procedura penale;
- d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il corporativo e sindacale, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

La commissione esaminatrice è nominata dal ministro di grazia e giustizia e si compone di sette membri: un magistrato di grado non inferiore al quarto, che la presiede, due professori di ruolo di materie giuridiche presso un'università del regno e quattro avvocati designati, per il tramite del ministero delle corporazioni, dal direttorio del sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori.

Possono essere chiamati a fare parte della commissione un presidente e sei membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Si applica la disposizione dell'art. 21, comma sesto.

Le modalità dell'esame saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi a norma dell'art. 101.

TITOLO II

Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 30.

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati presso il tribunale nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17:

a) coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo o del tribunale speciale per la difesa dello Stato, oppure avvocati dell'avvocatura dello Stato, e del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero, per dieci anni, aggiunti di procura della stessa avvocatura dello Stato;

b) coloro che sono contemplati nelle lettere b) e c) dell'art. 34, indipendentemente dall'anzianità nel grado o nell'ufficio ivi indicati;

c) gli ex prefetti del regno, con tre anni di grado ovvero con quindici anni di servizio nell'amministrazione dell'interno;

d) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università del regno e degli istituti superiori ad esse parificati, dopo tre anni di insegnamento.

TITOLO II

Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 31.

La domanda per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è rivolta al direttorio del sindacato degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

Il direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità ordina l'iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.

Il direttorio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

La deliberazione è motivata ed è notificata entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso la corte d'appello ed il tribunale. Contro di essa l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso alla commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Qualora il direttorio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel quarto comma del presente articolo, l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso alla commissione centrale, la quale decide sul merito dell'iscrizione.

TITOLO II

Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 32.

Per i trasferimenti di iscrizione da uno ad altro albo di avvocati si applicano le disposizioni dell'art. 25, commi primo, secondo e terzo, e quelle dell'art. 31.

TITOLO II

Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 33.

Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell'art. 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal direttorio del sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori.

Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda allo stesso direttorio e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle corti di appello ed ai tribunali.

Questo termine è ridotto a tre anni per gli ex prefetti del regno e ad un anno solo per gli ex prefetti che abbiano cinque anni di grado.

Non può essere iscritto, né rimanere nell'albo speciale chi non è iscritto nell'albo di un tribunale.

Il direttorio del sindacato nazionale procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale.

Qualora i poteri del direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni inerenti alla custodia dell'albo speciale sono esercitate da un comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di sei membri nominati dal ministro delle corporazioni di concerto con il ministro di grazia e giustizia tra gli avvocati iscritti nello stesso albo speciale.

TITOLO II

Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 34.

Possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorché non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito nell'articolo

precedente:

a) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università del regno e degli istituti superiori ad esse parificati, dopo cinque anni di insegnamento;

b) coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario militare o amministrativo o del tribunale speciale per la difesa dello Stato, con grado non inferiore a quello di consigliere di cassazione, di consigliere di Stato, di consigliere della corte dei conti o con altro equiparato, oppure per almeno tre anni col grado di consigliere di corte d'appello o altro equiparato;

c) coloro che abbiano tenuto l'ufficio di avvocato generale, vice-avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato; di capo di cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, o, per tre anni almeno, di segretario generale o vice-avvocato nell'avvocatura dello Stato o di ispettore capo superiore del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato.

Coloro che non abbiano raggiunto, nell'insegnamento, nei gradi o negli uffici innanzi indicati, il periodo di tempo necessario per l'iscrizione nell'albo speciale, possono ottenerla dopo un periodo di esercizio professionale uguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.

TITOLO II

Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 35.

Le deliberazioni del direttorio del sindacato nazionale in materia di iscrizione nell'albo speciale e di cancellazione dall'albo stesso devono essere motivate. Esse sono notificate, entro quindici giorni, agli interessati ed al pubblico ministero presso la corte di cassazione, i quali possono ricorrere alla commissione centrale nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Ha parimenti effetto sospensivo il ricorso dell'interessato avverso il provvedimento di cancellazione.

TITOLO II

Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 36.

Il ministro di grazia e giustizia, esercita l'alta sorveglianza sugli esami per la professione di avvocato e di procuratore. Egli può intervenire in seno alle commissioni esaminatrici, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche per mezzo di un proprio rappresentante all'uopo delegato ed ha facoltà di annullare gli esami nei quali siano avvenute irregolarità.

TITOLO III

Della cancellazione degli albi.

Art. 37.

La cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori è pronunciata dal direttorio del sindacato, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

1° nei casi d'incompatibilità;

2° quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1° e 2° dell'art. 17, salvi i casi di radiazione;

3° quando il procuratore non osservi l'obbligo della residenza;

4° quando l'avvocato trasferisca la sua residenza fuori della circoscrizione del tribunale presso cui è iscritto;

5° quando l'iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, fermo peraltro il disposto dell'art. 12, comma secondo;

6° quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.

La cancellazione, tranne nel caso nel n. 6°, non può essere pronunciata se non dopo avere sentito l'interessato nelle sue giustificazioni.

Le deliberazioni del direttorio in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni,

all'interessato ed al pubblico ministero presso la corte d'appello ed il tribunale.

L'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso alla commissione centrale nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

L'avvocato e il procuratore cancellati dall'albo a termini del presente articolo hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 17. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.

Le reiscrizioni nell'albo dei procuratori a norma del comma precedente hanno luogo indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi nell'anno, per concorso; né di esse si tiene conto ai fini della determinazione del numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno seguente.

Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

L'avvocato riammesso nell'albo a termini del sesto comma del presente articolo è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del tribunale al quale era assegnato.

TITOLO IV

Della disciplina degli avvocati e dei procuratori.

Art. 38.

Salvo quanto è stabilito negli articoli 130, 131 e 132 del codice di procedura penale e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati ed i procuratori che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il direttorio del sindacato che ha la custodia dell'albo in cui l'incolpato trovasi iscritto inizia il procedimento disciplinare di ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale, oppure su ricorso dell'interessato.

Il potere disciplinare in confronto degli avvocati e dei procuratori che siano membri del direttori di un sindacato locale spetta al direttorio del sindacato nazionale.

Nel caso preveduto nell'art. 33, comma sesto, le funzioni inerenti al potere disciplinare, attribuite al direttorio del sindacato nazionale, sono esercitate dal comitato di cui allo stesso art. 33, comma sesto.

TITOLO IV

Della disciplina degli avvocati e dei procuratori.

Art. 39.

I discorsi, gli scritti ed in generale gli atti politici non possono formare oggetto di procedimento disciplinare, tranne il caso che costituiscano una manifestazione di attività contraria agli interessi della nazione.

TITOLO IV

Della disciplina degli avvocati e dei procuratori.

Art. 40.

Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:

1° l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del segretario del sindacato;

2° la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

3° la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell'art. 43;

4° la radiazione dall'albo.

TITOLO IV

Della disciplina degli avvocati e dei procuratori.

Art. 41.

La radiazione è pronunciata contro l'avvocato o il procuratore:

- a) che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense;
- b) che abbia svolto una pubblica attività contraria agli interessi della nazione.

TITOLO IV

Della disciplina degli avvocati e dei procuratori.

Art. 42.

La condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 270, 271, 272, 291, 292, 342, 343, 372, 373, 374, 377, 378, 379, 380, 381, 481, 482, 483, 485, 486, 488, 489, 490, 494, 495, 530, 531, 532, 535, 537, 548, 553, 595, 624, 627, 640, 641 e 646 del codice penale e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori.

Importano parimenti la radiazione dagli albi:

- a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per un'uguale durata, nelle quali l'avvocato o il procuratore sia incorso;
- b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, comma secondo, del codice penale e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La radiazione nei casi preveduti nel presente articolo è dichiarata dal direttorio del sindacato, sentito, qualora lo creda, il condannato.

TITOLO IV

Della disciplina degli avvocati e dei procuratori.

Art. 43.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

- a) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell'art. 215 del codice penale, comma terzo, numeri 1°, 2° e 3°;
- c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
- d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

La sospensione è dichiarata dal direttorio del sindacato, sentito, ove lo creda, il professionista.

Il direttorio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione dell'avvocato o del procuratore ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni.

Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione non è assoggettata al limite stabilito nell'art. 40, n. 3.

TITOLO IV

Della disciplina degli avvocati e dei procuratori.

Art. 44.

Salvo quanto è stabilito negli articoli 42 e 43, l'avvocato o il procuratore che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dell'art. 42, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Parimenti è sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, l'avvocato o il procuratore contro il quale abbia avuto luogo o si sia proceduto per l'applicazione di una misura di sicurezza, del confino di polizia o dell'ammonizione.

TITOLO IV

Della disciplina degli avvocati e dei procuratori.

Art. 45.

Fermo il disposto dell'art. 42, comma terzo, e dell'art. 43, comma secondo, il direttorio del sindacato non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe.

TITOLO IV

Della disciplina degli avvocati e dei procuratori.

Art. 46.

I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i sindacati degli avvocati e procuratori del regno ed alle autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene.

La radiazione da uno degli albi di avvocati o di procuratori importa di diritto la radiazione anche dall'albo dell'altra professione.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di sospensione dall'esercizio di una delle due professioni.

TITOLO IV

Della disciplina degli avvocati e dei procuratori.

Art. 47.

Il professionista radiato dall'albo può esservi riammesso purché siano trascorsi almeno dieci anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta morale e politica.

Sull'istanza di riammissione provvede il direttorio che tiene l'albo per il quale è domandata la reinscrizione. Si applicano le disposizioni dell'art. 31.

TITOLO IV

Della disciplina degli avvocati e dei procuratori.

Art. 48.

Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari il direttorio del sindacato ha facoltà di sentire testimoni.

In confronto dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli articoli 358 e 359 del codice di procedura penale.

TITOLO IV

Della disciplina degli avvocati e dei procuratori.

Art. 49.

I componenti del direttorio nazionale e quelli del direttorio di un sindacato locale possono essere ricusati per i medesimi motivi, in quanto applicabili, indicati nell'art. 116 del codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.

Quando per la ricusazione di più componenti del direttorio del sindacato nazionale o di quello di un sindacato locale non ne rimanga il numero prescritto per decidere, spetta rispettivamente alla commissione centrale o al direttorio del sindacato nazionale, su ricorso della parte, di decidere sulla ricusazione e, qualora questa sia ammessa, di pronunciarsi nel merito.

Spetta altresì allo stesso direttorio del sindacato nazionale di pronunciarsi sui conflitti di competenza fra i sindacati locali per quanto concerne l'esercizio del potere disciplinare.

TITOLO IV

Della disciplina degli avvocati e dei procuratori.

Art. 50.

Le decisioni del direttorio del sindacato nazionale e del direttorio di un sindacato locale sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso la corte d'appello ed il tribunale.

Nel termine di quindici giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso alla commissione centrale.

Nel caso che abbia ricorso soltanto il professionista, il pubblico ministero può proporre ricorso incidentale entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Per effetto del ricorso incidentale la commissione centrale può, limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, infliggere al professionista ricorrente una pena disciplinare più grave, per specie e durata, di quella inflitta dal direttorio del sindacato.

Il ricorso incidentale mantiene efficacia nonostante la successiva rinuncia del professionista al proprio ricorso.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

TITOLO IV

Della disciplina degli avvocati e dei procuratori.

Art. 51.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

TITOLO V

Della commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori.

Art. 52.

Presso il ministero di grazia e giustizia è costituita la commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori.

Essa è composta di quindici avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33, ed è nominata con decreto reale, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello delle corporazioni, in seguito a designazioni in numero doppio fatte dal direttorio del sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori. Con lo stesso decreto reale sono nominati il presidente e il vicepresidente fra i componenti della commissione.

I componenti della commissione centrale rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il ministro di grazia e giustizia provvede al personale occorrente per la segreteria della commissione centrale e ad ogni altra necessità per il funzionamento di essa.

TITOLO V

Della commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori.

Art. 53.

Con regio decreto, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello delle corporazioni, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti della commissione centrale, qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento di essa o per la dignità della classe.

Alla sostituzione dei componenti dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall'albo o revocati si provvede con regio decreto, osservate le disposizioni dell'articolo precedente, comma secondo.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare rimangono in carica per il tempo della durata in carica dei membri che hanno sostituito.

TITOLO V

Della commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori.

Art. 54.

La commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori:

1° pronuncia sui ricorsi ad essa proposti a norma di questa legge;

2° esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri e dei membri del direttorio del

sindacato nazionale.

TITOLO V

Della commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori.

Art. 55.

Alle decisioni della commissione centrale sui ricorsi presentati contro i provvedimenti del sindacato nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualità di segretario o di membro del direttorio del sindacato medesimo.

Nello stesso modo non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro provvedimenti del direttorio di un sindacato locale coloro che abbiano la qualità di segretario o di membro del direttorio dello stesso sindacato.

TITOLO V

Della commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori.

Art. 56.

Le decisioni della commissione centrale sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso la corte di appello ed il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al direttorio del sindacato della circoscrizione stessa ed al direttorio del sindacato nazionale.

Nei casi preveduti negli articoli 35 e 54, n. 2, la notificazione è fatta agli interessati ed al pubblico ministero presso la corte di cassazione.

Gli interessati ed il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni della commissione centrale alle sezioni unite della corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto alla commissione centrale, la quale deve conformarsi alla decisione della corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

TITOLO VI

Degli onorari degli avvocati e dei procuratori e del rimborso delle spese.

Art. 57.

Il direttorio di ciascun sindacato di avvocati e procuratori stabilisce ogni cinque anni per la propria circoscrizione i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati in materia sia giudiziale sia stragiudiziale. Nello stesso modo provvede il direttorio del sindacato nazionale per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi davanti alle giurisdizioni indicate nell'art. 4, comma secondo.

Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal ministro di grazia e giustizia, sentito il parere, per quelle dei sindacati locali, del sindacato nazionale.

Le deliberazioni anzidette, dopo ottenuta l'approvazione, sono comunicate al ministro delle corporazioni.

Fino a quando non sia intervenuta l'approvazione del ministro di grazia e giustizia, continuano ad essere applicati i criteri già in vigore.

TITOLO VI

Degli onorari degli avvocati e dei procuratori e del rimborso delle spese.

Art. 58.

I criteri di cui al precedente articolo, sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie ed al grado dell'autorità chiamata a conoscerne, e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi.

Per ogni atto o serie di atti devono essere fissati i limiti di un massimo e di un minimo.

Nelle materie stragiudiziali va tenuto conto dell'entità dell'affare.

TITOLO VI

Degli onorari degli avvocati e dei procuratori e del rimborso delle spese.

Art. 59.

La sentenza che porti condanna nelle spese deve contenerne la tassazione.

A tal fine ciascun procuratore è obbligato a presentare, insieme con gli atti della causa, la nota delle spese, delle proprie competenze e dell'onorario dell'avvocato, secondo le norme del codice di procedura civile e del regolamento generale giudiziario.

Qualora tale obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla tassazione delle spese nonché delle competenze di procuratore e dell'onorario di avvocato in base agli atti della causa.

I procuratori inadempienti sono condannati con la stessa sentenza al pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire 200 a lire 500.

Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all'atto della presentazione di essa, il parere del direttorio del sindacato degli avvocati e procuratori.

TITOLO VI

Degli onorari degli avvocati e dei procuratori e del rimborso delle spese.

Art. 60.

La liquidazione degli onorari è fatta dall'autorità giudiziaria in base ai criteri stabiliti a termini dell'art. 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.

Per le cause di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria si ha riguardo alla natura e all'importanza della contestazione.

Per determinare il valore della controversia si ha riguardo a ciò che ha formato oggetto di vera contestazione.

L'autorità giudiziaria deve contenere la liquidazione entro i limiti del massimo e del minimo fissati a termini dell'art. 58.

Tuttavia nei casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità delle controversie, quando il pregio intrinseco dell'opera lo giustifichi, il giudice può oltrepassare il limite massimo; è parimenti in sua facoltà, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata.

Le stesse norme si applicano nei giudizi arbitrali.

TITOLO VI

Degli onorari degli avvocati e dei procuratori e del rimborso delle spese.

Art. 61.

L'onorario dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale sia stragiudiziale, è determinato, in base ai criteri di cui all'art. 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.

In casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità della controversia ed al pregio ed al risultato dell'opera prestata, può essere attribuito all'avvocato, nei confronti del cliente, un onorario maggiore di quello a carico della parte condannata alle spese.

TITOLO VI

Degli onorari degli avvocati e dei procuratori e del rimborso delle spese.

Art. 62.

Quando più avvocati abbiano prestato simultaneamente l'opera loro nell'interesse della stessa parte, ciascuno ha diritto nei confronti di quest'ultima al proprio onorario, salva quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati.

La stessa norma si applica nei giudizi penali.

TITOLO VI

Degli onorari degli avvocati e dei procuratori e del rimborso delle spese.

Art. 63.

Ai procuratori che davanti alle giurisdizioni speciali e nelle cause penali compiano opera di avvocato sono dovuti gli onorari che spetterebbero all'avvocato.

TITOLO VI

Degli onorari degli avvocati e dei procuratori e del rimborso delle spese.

Art. 64.

Gli onorari e gli altri diritti dei procuratori sono determinati dalle norme generali della tariffa e dalla tabella unite al regio decreto-legge 27 ottobre 1918, n. 1774, e dalle successive modificazioni.

Le tariffe per la determinazione degli onorari e degli altri diritti dei procuratori possono essere rivedute ogni cinque anni con decreto del ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del sindacato nazionale.

TITOLO VI

Degli onorari degli avvocati e dei procuratori e del rimborso delle spese.

Art. 65.

Le spese e gli onorari dei giudizi arbitrali, qualora non siano stati tassati con la sentenza, sono liquidati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione la sentenza fu depositata.

Il presidente del tribunale provvede con decreto ingiungendo al debitore di adempiere l'obbligazione nel termine che all'uopo gli prefigge ed avvertendolo che entro lo stesso termine ha facoltà di proporre opposizione davanti al tribunale.

L'opposizione è proposta con atto di citazione notificata alle altre parti interessate.

Si applicano le norme dei procedimenti per ingiunzione.

TITOLO VI

Degli onorari degli avvocati e dei procuratori e del rimborso delle spese.

Art. 66.

Gli avvocati e i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate.

Sul reclamo dell'interessato il direttorio del sindacato ordina all'avvocato o al procuratore di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.

Nel caso in cui riesca la conciliazione ne è redatto verbale il quale ha valore, a tutti gli effetti, di sentenza passata in giudicato. Il verbale di conciliazione è depositato nella cancelleria del tribunale locale, che a richiesta ne rilascia copia in forma esecutiva.

Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non possono ritirare gli atti della causa e le scritture prima che il direttore del sindacato abbia proceduto all'accertamento delle spese ed alla liquidazione degli onorari.

Nei casi di urgenza il segretario del sindacato può adottare tutti i provvedimenti che valgano a conciliare i legittimi interessi dell'avvocato o del procuratore con quelli del cliente.

Le modalità per il deposito degli atti, nel caso preveduto nel comma secondo, saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi ai sensi dell'art. 101.

TITOLO VI

Degli onorari degli avvocati e dei procuratori e del rimborso delle spese.

Art. 67.

Nel termine di tre anni dalla morte dell'avvocato o del procuratore i suoi eredi possono valersi delle speciali norme stabilite per il rimborso delle spese e per il pagamento degli onorari.

TITOLO VI

Degli onorari degli avvocati e dei procuratori e del rimborso delle spese.

Art. 68.

Quando un giudizio è definitivo con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il

giudizio stesso.

TITOLO VII

Disposizioni a favore degli ex-combattenti e dei benemeriti della causa nazionale.

Art. 69.

Il periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami è ridotto a tre mesi per gli ex-combattenti che siano stati iscritti per la pratica stessa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale periodo è ridotto ad un anno per gli ex-combattenti che si iscrivano per la pratica a decorrere dalla data predetta.

TITOLO VII

Disposizioni a favore degli ex-combattenti e dei benemeriti della causa nazionale.

Art. 70.

Gli ex-combattenti i quali abbiano conseguito o conseguano l'idoneità nell'esame di procuratore possono essere iscritti nell'albo senza limitazione di numero.

TITOLO VII

Disposizioni a favore degli ex-combattenti e dei benemeriti della causa nazionale.

Art. 71.

I procuratori laureati in giurisprudenza ex-combattenti possono essere iscritti nell'albo degli avvocati dopo quattro anni di esercizio professionale.

Questo termine è stabilito in tre anni per i procuratori indicati nel precedente comma iscritti nell'albo prima della data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1932, n. 1674.

TITOLO VII

Disposizioni a favore degli ex-combattenti e dei benemeriti della causa nazionale.

Art. 72.

Gli avvocati ex-combattenti possono essere iscritti nell'albo speciale preveduto nell'art. 33 dopo cinque anni di esercizio professionale.

Questo termine è ridotto a tre anni a favore degli ex-combattenti iscritti nell'albo degli avvocati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO VII

Disposizioni a favore degli ex-combattenti e dei benemeriti della causa nazionale.

Art. 73.

Per gli effetti del presente decreto sono considerati ex-combattenti gli insigniti di medaglia al valore militare, i mutilati, gli invalidi di guerra che abbiano contratto l'invalidità in zona di operazioni, i feriti in combattimento che siano stati autorizzati a fregiarsi dello speciale distintivo, i volontari di guerra appartenenti alle armi combattenti che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerita, e tutti coloro che, per un anno almeno durante la guerra 1915-1918, abbiano prestato servizio, come militari o assimilati, in reparti combattenti ai sensi dell'art. 41, comma secondo, del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'art. 1 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, ovvero nelle condizioni prevedute nell'art. 6 del regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato dallo stesso art. 1 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.

TITOLO VII

Disposizioni a favore degli ex-combattenti e dei benemeriti della causa nazionale.

Art. 74.

Per gli effetti del presente decreto sono equiparati agli ex-combattenti i mutilati, gli invalidi ed i feriti per la causa nazionale, coloro che parteciparono alla marcia su Roma, gli iscritti al partito nazionale fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 e coloro che militarono nelle legioni

fiumane.

Il possesso dei requisiti necessari per l'equiparazione di cui al precedente comma deve essere provato:

a) dai mutilati ed invalidi della causa nazionale mediante il libretto di pensione privilegiata di guerra;

b) dai feriti per la causa nazionale mediante il brevetto di autorizzazione a fregiarsi del distintivo di onore per ferita fascista rilasciato dal comando generale della M.V.S.N.;

c) da coloro che parteciparono alla marcia su Roma mediante il brevetto rilasciato dal direttorio nazionale del partito nazionale fascista;

d) dagli iscritti al partito nazionale fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, mediante attestazione del segretario della federazione dei fasci di combattimento della provincia in cui risiede l'iscritto, ratificata dal direttorio nazionale e contenente l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'iscrizione;

e) da coloro che militarono nelle legioni fiumane mediante il foglio di congedo relativo a tale qualità od altro documento equipollente rilasciato dalle autorità del luogo e del tempo, ovvero mediante gli stati di servizio od i fogli matricolari, nei quali siano state riportate le annotazioni relative al periodo di servizio prestato nelle formazioni fiumane ovvero anche mediante attestazione del comando del distretto militare a cui l'interessato appartiene, rilasciato in base agli anzidetti stati di servizio e fogli matricolari.

TITOLO VIII

Disposizioni per i territori annessi al regno e per le isole italiane dell'Egeo.

Art. 75.

Nei procedimenti che, a norma del regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, sulla unificazione legislativa, siano tuttora regolati dalle leggi di procedura civile, contenziosa e non contenziosa, vigenti prima dell'unificazione medesima nei territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, l'avvocato iscritto in uno degli albi dei territori stessi può esercitare il ministero di rappresentanza e di difesa della parte, senza che occorra l'assistenza di un procuratore.

TITOLO VIII

Disposizioni per i territori annessi al regno e per le isole italiane dell'Egeo.

Art. 76.

Nei procedimenti indicati nell'articolo precedente il procuratore è ammesso a rappresentare le parti davanti alla corte d'appello ed ai tribunali del distretto in tutti i casi nei quali il ministero di avvocato non è assolutamente obbligatorio a termini del paragrafo 27 della legge 1° agosto 1895, B.L.I., n. 113, nonché davanti alle preture nei casi preveduti dal paragrafo 29, comma primo, ultima parte, della legge medesima.

I procuratori possono rappresentare le parti anche nei giudizi arbitrali di borsa.

Essi sono dispensati dall'obbligo di farsi rappresentare da un avvocato nell'ipotesi preveduta nel paragrafo 28, comma primo, della legge predetta.

TITOLO VIII

Disposizioni per i territori annessi al regno e per le isole italiane dell'Egeo.

Art. 77.

Nei procedimenti indicati nell'art. 75 rimane ferma la facoltà di sostituzione riconosciuta all'avvocato dalle leggi che erano in vigore nei territori annessi prima dell'unificazione legislativa.

Tuttavia l'avvocato può farsi sostituire soltanto da un altro avvocato o da un procuratore.

TITOLO VIII

Disposizioni per i territori annessi al regno e per le isole italiane dell'Egeo.

Art. 78.

Per gli atti processuali regolati dalle leggi che vigevano nei territori annessi prima

dell'unificazione legislativa, anche se compiuti da un procuratore, rimangono ferme le disposizioni delle stesse leggi, relative alla determinazione e alla liquidazione degli onorari e al rimborso delle spese, nonché le tariffe ivi in vigore anteriormente all'unificazione anzidetta.

TITOLO VIII

Disposizioni per i territori annessi al regno e per le isole italiane dell'Egeo.

Art. 79.

Alla laurea in giurisprudenza conseguita o confermata in una università del regno è equiparata, agli effetti del presente decreto, la laurea in giurisprudenza conseguita in una università della cessata monarchia austro-ungarica entro l'anno 1922.

TITOLO VIII

Disposizioni per i territori annessi al regno e per le isole italiane dell'Egeo.

Art. 80.

La pratica forense e giudiziaria compiuta secondo le norme che vigevano nei territori annessi prima del 12 ottobre 1926 è valida per gli effetti del presente decreto.

TITOLO VIII

Disposizioni per i territori annessi al regno e per le isole italiane dell'Egeo.

Art. 81.

Coloro che al 12 ottobre 1926 erano ammessi alla pratica forense e giudiziaria come candidati avvocati possono essere iscritti nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero, purché abbiano conseguito l'idoneità nell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore o la conseguano entro il 31 dicembre 1935.

TITOLO VIII

Disposizioni per i territori annessi al regno e per le isole italiane dell'Egeo.

Art. 82.

Hanno diritto alla iscrizione in un albo di avvocati, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 2° e 3° dell'art. 17, coloro i quali, residenti al 12 ottobre 1926 del territorio della Dalmazia non appartenente al regno d'Italia, hanno acquistato la cittadinanza italiana in seguito ad opzione o ad elezione, a norma dei trattati di pace, e, secondo le disposizioni vigenti prima della data anzidetta nei territori annessi, potevano conseguire, trasferendo ivi la propria residenza, l'iscrizione in un albo di avvocati nei territori medesimi.

TITOLO VIII

Disposizioni per i territori annessi al regno e per le isole italiane dell'Egeo.

Art. 83.

I magistrati dell'ordine giudiziario in servizio al 9 aprile 1926, i quali, provenienti dai ruoli della cessata monarchia austro-ungarica oppure originari dei territori annessi, siano sprovvisti della laurea in giurisprudenza, hanno diritto alla iscrizione in un albo di avvocati purché siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente decreto.

TITOLO VIII

Disposizioni per i territori annessi al regno e per le isole italiane dell'Egeo.

Art. 84.

Rimane ferma per i difensori penali la disposizione dell'art. 1 del regio decreto 29 giugno 1922, n. 960.

I difensori penali, i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano dieci anni di esercizio professionale, hanno diritto alla iscrizione in un albo di avvocati purché siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17.

TITOLO VIII

Disposizioni per i territori annessi al regno e per le isole italiane dell'Egeo.

Art. 85.

Coloro che, essendo candidati avvocati, avevano compiuto un biennio di pratica entro il 9 aprile 1926 ed abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di procuratore entro il 12 ottobre 1928, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino iscritti nell'albo dei procuratori, possono patrocinare in materia penale davanti a tutti i tribunali e le corti d'appello e di assise del regno per il tempo che ancora occorresse ad integrare il periodo di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

TITOLO VIII

Disposizioni per i territori annessi al regno e per le isole italiane dell'Egeo.

Art. 86.

Gli avvocati che si trovavano iscritti negli albi dei territori annessi al 12 ottobre 1926 possono ottenere l'iscrizione nell'albo speciale preveduto nell'art. 33 dopo cinque anni di esercizio professionale.

TITOLO VIII

Disposizioni per i territori annessi al regno e per le isole italiane dell'Egeo.

Art. 87.

L'acquisto di una cittadinanza straniera, a termini dei trattati e delle convenzioni internazionali in vigore, in seguito ad opzione o a mancato esercizio del diritto di opzione per quella italiana, oppure il rifiuto dell'autorità di riconoscere la cittadinanza italiana, o anche la perdita di questa dopo che sia stata acquistata, producono di diritto la cancellazione dall'albo nei riguardi di coloro che, quali pertinenti ad uno dei comuni dei territori annessi, hanno ottenuto l'iscrizione in un albo di avvocati o di procuratori.

TITOLO VIII

Disposizioni per i territori annessi al regno e per le isole italiane dell'Egeo.

Art. 88.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati agli ex-combattenti coloro che durante la guerra 1915-1918, essendo sudditi della cessata monarchia austro-ungarica, hanno prestato servizio militare come volontari nel regio esercito italiano o nella regia marina italiana.

Quelli tra essi che all'atto dell'arruolamento erano praticanti avvocati ed avevano compiuto sei anni di pratica, di cui uno almeno di pratica giudiziaria, hanno diritto di essere iscritti in un albo di avvocati, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 2° e 3° dell'art. 17.

TITOLO VIII

Disposizioni per i territori annessi al regno e per le isole italiane dell'Egeo.

Art. 89.

Per gli effetti del presente decreto l'esercizio del patrocinio presso le magistrature delle isole italiane dell'Egeo, in conformità alle norme ivi vigenti, può, col parere favorevole del governatore, essere considerato come pratica forense.

TITOLO VIII

Disposizioni per i territori annessi al regno e per le isole italiane dell'Egeo.

Art. 90.

L'avvocato o il procuratore iscritto in un albo del regno il quale sia ammesso ad esercitare ed eserciti effettivamente il patrocinio presso le magistrature delle isole italiane dell'Egeo, secondo le norme ivi vigenti, può mantenere l'iscrizione nell'albo stesso ma non può esercitare contemporaneamente la professione nel regno.

In tal caso l'esercizio professionale compiuto nelle isole italiane dell'Egeo si considera come avvenuto nel regno.

Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano da oltre tre anni il patrocinio forense presso le magistrature delle isole italiane dell'Egeo hanno diritto all'iscrizione in

un albo di avvocati nel regno purché siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17.

TITOLO IX
Disposizioni finali e transitorie.

Art. 91.

Alle professioni di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale.

TITOLO IX
Disposizioni finali e transitorie.

Art. 92.

E' data facoltà ai direttorii dei sindacati di stabilire tasse speciali per i pareri sulle liquidazioni degli onorari di avvocato e per il rilascio dei certificati e delle copie degli atti e documenti relativi ai procedimenti disciplinari. Il provento di queste tasse è attribuito ai sindacati.

Le deliberazioni riguardanti le tasse prevedute nel precedente comma devono essere approvate dal primo presidente della corte d'appello, previo parere del direttorio del sindacato nazionale, e, dopo l'approvazione, sono comunicate, a cura del sindacato, ai ministri di grazia e giustizia e delle corporazioni. Quelle del direttorio del sindacato nazionale devono essere approvate dal ministro di grazia e giustizia, e sono comunicate, a cura dello stesso sindacato, al ministro delle corporazioni.

Non può essere imposta alcuna tassa relativamente alla iscrizione negli albi professionali e nei registri dei praticanti.

TITOLO IX
Disposizioni finali e transitorie.

Art. 93.

I candidati agli esami di procuratore che ottengano l'idoneità e abbiano diritto alla iscrizione nell'albo senza limitazione di numero non sono compresi nelle graduatorie da formarsi a norma dell'art. 23. Essi sono inclusi in un elenco a parte, che è sottoscritto dal presidente della commissione esaminatrice e dal segretario.

Per le iscrizioni nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.

TITOLO IX
Disposizioni finali e transitorie.

Art. 94.

Salvo quanto è disposto nell'art. 16, comma secondo, conservano l'iscrizione negli albi gli avvocati e i procuratori che la conseguirono in conformità alle disposizioni anteriori alla legge 25 marzo 1926, n. 453.

L'incompatibilità preveduta nell'art. 3, comma secondo, non si applica agli impiegati degli uffici della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del senato e della camera dei deputati, iscritti negli albi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453.

Parimenti la limitazione dell'esercizio professionale contenuta nell'art. 3 per gli avvocati e procuratori degli uffici legali di cui allo stesso articolo non ha effetto riguardo a coloro che, prima della data predetta, erano iscritti in uno degli albi professionali, anche per quanto concerne l'esercizio della professione rispetto alla quale abbiano conseguito o conseguano l'iscrizione nell'altro albo.

TITOLO IX
Disposizioni finali e transitorie.

Art. 95.

Gli avvocati iscritti nell'albo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo

1926, n. 453, conservano, ancorché non iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33, la facoltà di patrocinare dinanzi al tribunale superiore delle acque pubbliche, alla corte dei conti in sede giurisdizionale, al tribunale supremo militare ed alla commissione centrale per le imposte dirette. Eguale facoltà è riconosciuta ai procuratori iscritti nell'albo prima della data predetta.

Per gli avvocati indicati nel precedente comma il periodo di esercizio professionale ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale è stabilito in cinque anni.

TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 96.

I procuratori iscritti nell'albo prima della data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, i quali abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza anteriormente al 1° gennaio 1930, conservano la facoltà di patrocinare in materia penale davanti a tutti i tribunali e le corti d'appello e di assise del regno per il tempo che occorresse ad integrare il periodo di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 97.

Il periodo di pratica compiuto anteriormente alla data d'entrata in vigore del presente decreto è calcolato ai fini dell'adempimento della pratica prescritta dal decreto medesimo.

Coloro che erano iscritti per la pratica di procuratore o l'avevano compiuta prima della data dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, hanno diritto all'iscrizione nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero purché abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di procuratore o la conseguano entro il 31 dicembre 1935.

Coloro che siano stati iscritti per la pratica di avvocato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ammessi all'esame di concorso di procuratore ed a quello di avvocato rispettivamente dopo due o quattro anni di pratica. A tal fine coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano compiuto il periodo richiesto possono continuare nella pratica di avvocato secondo le norme già in vigore.

L'ammissione agli esami di avvocato a norma del precedente comma è consentita fino al 31 dicembre 1938.

Per gli effetti dell'iscrizione nell'albo degli avvocati è valido l'esame di avvocato sostenuto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora sia stata conseguita l'idoneità.

TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 98.

I seminari ed altri istituti costituiti presso un'università del regno che siano stati già riconosciuti agli effetti della pratica di avvocato sono senz'altro autorizzati ad istituire speciali corsi per la pratica di procuratore ai sensi dell'art. 18, comma primo.

TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 99.

Gli esami di procuratore per l'anno 1934 che non siano stati indetti alla data di pubblicazione del presente decreto saranno banditi entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Per i detti esami il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di prescindere dalle indicazioni e dai pareri preveduti nell'art. 19.

La trattazione degli affari non ancora definiti dalle commissioni reali e dal consiglio superiore forense alla data di entrata in vigore del presente decreto è proseguita rispettivamente dai direttorii dei competenti sindacati o dalla commissione centrale.

La medesima disposizione si applica riguardo agli affari dei commissari straordinari di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580.

I poteri degli stessi commissari straordinari, qualora vengano a scadere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino alla data medesima.

Con la stessa data i beni spettanti alle commissioni reali sono devoluti di diritto ai sindacati degli avvocati e procuratori delle rispettive circoscrizioni, i quali subentrano alle commissioni stesse nei diritti ed obblighi che queste abbiano a tale data.

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto le commissioni reali non possono assumere nuove obbligazioni se non previa autorizzazione del ministro di grazia e giustizia.

TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 100.

Le norme relative alla determinazione degli onorari di avvocato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano state già fissate dalle commissioni reali e dal consiglio superiore forense a termini dell'art. 56 della legge 25 marzo 1926, n. 453, avranno efficacia fino al 31 dicembre 1936.

TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 101.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1934, salvo le disposizioni dei commi seguenti, dell'art. 98 e dei commi primo, quarto e sesto dell'art. 99, la cui entrata in vigore avrà luogo con la pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale del regno .

Con successivi regi decreti, sentito il consiglio dei ministri, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno emanate le norme relative al funzionamento dei direttorii dei sindacati degli avvocati e procuratori per l'esercizio delle attribuzioni della tenuta degli albi professionali e della disciplina degli iscritti, e quelle relative ai procedimenti davanti alla commissione centrale per gli avvocati e procuratori, nonché tutte le altre disposizioni che possano occorrere per integrare ed attuare il presente decreto e coordinarlo con altre leggi.

Le disposizioni approvate con regio decreto 26 agosto 1926, n. 1683, continueranno ad avere applicazione in quanto compatibili con quelle del presente decreto e con le altre che saranno emanate a termini del comma precedente.

Questo decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge, e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.